



COMUNE DI RODENGO SAIANO

PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE DEL AREA SOCIO CULTURALE AMMINISTRATIVA n. 136 del 27.07.2021

OGGETTO: affidamento incarico di consulenza legale ed assunzione del relativo impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO CULTURALE AMMINISTRATIVA

Premesso che con la deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta comunale, n. 80 del 07.07.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “*Convenzione tra il Comune di Rodengo Saiano e Scuola dell’Infanzia Anna e Maria Fenaroli. Determinazioni per l’affidamento del servizio di consulenza legale*”, il Commissario:

-ha stabilito di affidare il servizio di consulenza ed eventuale successiva assistenza legale a professionista qualificato, individuato nello Studio Legale Associato Gorlani di Brescia, al fine di acquisire un parere legale esterno finalizzato a meglio valutare aspetti e criticità del procedimento in oggetto oltre a ponderare un iter amministrativo e gestionale a tutela dell’ente;

-ha demandato al Responsabile dell’Area socio culturale amministrativa lo svolgimento delle procedure di affidamento del servizio di assistenza legale a detto professionista qualificato per la rappresentanza legale a favore di questo Comune in relazione al procedimento in oggetto;

che è necessario procedere con l’affidamento del servizio di consulenza con eventuale e successiva assistenza legale a professionista qualificato ed assumere il relativo impegno di spesa;

Visto l’articolo 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” che dispone in merito a funzioni e responsabilità della dirigenza degli enti locali;

Visto l’articolo 109 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente dispone:

Articolo 109 *Conferimento di funzioni dirigenziali*

2. *Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.*

Visto l’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente dispone:

Articolo 147-bis *Controllo di regolarità amministrativa e contabile*

1. *Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.*

2. *Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.*

3. *Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.*

Dato atto che con la deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio comunale, n. 8 del 17.02.2021 è stato approvato il bilancio di previsione del triennio finanziario 2021/2023;

che con deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio comunale, n. 7 del 17.02.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2021/2023;

che con la deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta comunale, n. 29 del 10.03.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione PEG relativo al triennio 2021/2023;

che il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Socio Culturale Amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 109 comma 2 del D. Lgs.267/2000, con atto del Sub Commissario Straordinario, con funzioni vicarie del Comune di Rodengo Saiano, protocollo n. 24351 del 30.12.2020;

Visto l'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;

Visto l'articolo 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

Visto l'articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente dispone:

Articolo 192 Determinazioni a contrattare e relative procedure

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Visto l'articolo 3 della legge 136/2010, che dispone in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nel seguito anche D. Lgs. n. 50/2016) e, in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni e sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

Visto l'articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016, che dispone in merito ai contratti sotto soglia, in particolare i commi 1 e 2 lettera a);

Visto l'articolo 37 del D. Lgs. n. 50/2016, che dispone in merito ad aggregazioni e centralizzazione delle committenze;

Visto l'articolo 32, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016 che testualmente prevede:

14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Visto l'articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 che attribuisce facoltà alle amministrazioni, nei casi di affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, di non richiedere le garanzie di partecipazione alla procedura previste da detta norma;

Visto il comma 9 bis dell'articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016 introdotto dal D.L. n. 32/2019 c.d. "Sblocca cantieri" che testualmente dispone:

9bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 95 comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Visto l'articolo 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" che testualmente dispone:

13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Rilevato che, in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile di Area competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti previsti, in particolare, in caso di contratti di importi inferiori a € 40.000,00, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo;

Visto l'articolo 26 comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 che testualmente dispone:

3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.

Il comma 499, lettera a) della legge di stabilità 2016 ha aggiunto alle convenzioni CONSIP anche quelle che possono stipulare i soggetti aggregatori per l'ambito territoriale di competenza. Per la Lombardia il riferimento sono le convenzioni di Aria Spa di Regione Lombardia;

Visto l'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" c.d. "*Legge di bilancio 2019*" che testualmente dispone:

"All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»";

Visto l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato dall'articolo 1, comma 130, della citata Legge 30 dicembre 2018 n. 145 che testualmente dispone:

"le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]";

Visto l'articolo 23-ter del DL 90/2014 che testualmente dispone:

"Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro";

Visto l'articolo 1 comma 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

"Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali";

Dato atto che non sono attualmente in corso presso Consip S.p.a. né presso Aria Spa di Regione Lombardia (soggetto aggregatore individuato per la Lombardia), convenzioni per la fornitura che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

Rilevato che la fornitura in oggetto è di importo inferiore ad € 4.999,99 Iva esclusa per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip - Mepa né a soggetti aggregatori-centrali di committenza, ecc. (*ai sensi dell'articolo 1 comma 450 della Legge n. 296/2006*);

Vista la nota protocollo comunale n. 15679 del 15.07.2021 con la quale è stata chiesta migliore offerta allo Studio Legale Associato Gorlani con sede a Brescia in Via Romanino n. 16 per il servizio di consulenza legale relativa al negoziato per una nuova Convenzione tra il Comune di Rodengo Saiano e l'ente morale Scuola dell'Infanzia "A. e M. Fenaroli";

Richiamata la nota acquisita al protocollo comunale n. 15743 del 16.07.2021 con la quale lo Studio Legale Associato Gorlani ha trasmesso la propria dettagliata offerta pari ad € 1.200,00 (esclusa Iva e Cpa) per complessivi € 1.282,56 per detto servizio di consulenza legale con previsione delle seguenti specifiche:

- Esame documentazione;
- Studio vertenza;

- Assistenza stragiudiziale;
- Predisposizione lettere, diffide, comunicazioni e pareri;
- Sessioni con gli uffici comunali e, eventualmente, con rappresentanti della Scuola;

Ritenuto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, ritenendo con ciò di non ledere i principi enunciati dal comma 1 del medesimo articolo;

di dare atto che non sussiste l'obbligo di utilizzo di ricorso a procedure elettroniche e/o comparative per l'affidamento della prestazione in oggetto in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore a € 5.000,00 ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato dall'articolo 1, comma 130, della citata Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

di affidare direttamente ai sensi dell'articolo 36 comma lettera a) il servizio di consulenza legale relativa al negoziato per una nuova Convenzione tra il Comune di Rodengo Saiano e l'ente morale Scuola dell'Infanzia "A. e M. Fenaroli" allo Studio Legale Associato Gorlani con sede a Brescia in Via Romanino n. 16;

di assumere il necessario impegno di spesa di complessivi € **1.282,56** (Iva 22% e CpA 4% comprese) con imputazione al capitolo 11010306 del bilancio pluriennale 2021/2023, annualità 2021, con dizione "Spese per incarichi a studi legali in ambito sociale" a favore dello Studio Legale Associato Gorlani con sede a Brescia in Via Romanino n. 16;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto di consulenza legale, le cui caratteristiche essenziali sono riassunte come segue:

- ***fine che con il contratto si intende perseguire:*** consulenza legale finalizzata alla definizione del negoziato per la convenzione tra Comune di Rodengo Saiano ed ente morale A. e M. Fenaroli;
- ***oggetto del contratto:*** servizio di consulenza legale;
- ***forma del contratto:*** in quanto di importo inferiore ad € 40.000 ed ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante la trasmissione di una copia della presente determinazione restituita dal contraente debitamente firmata per accettazione;
- ***Modalità di scelta del contraente:*** affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- ***Clausole ritenute essenziali:*** quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti, nel dettaglio:
 - Esame documentazione;
 - Studio vertenza;
 - Assistenza stragiudiziale;
 - Predisposizione lettere, diffide, comunicazioni e pareri;
 - Sessioni con gli uffici comunali e, eventualmente, con rappresentanti della Scuola;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241/90 e s.m. e i., dell'articolo 7 del d.p.r. n. 62/2013, nonché dell'articolo 42 del D.lgs. n. 50/2016;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'articolo 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1-di approvare quanto in premessa dichiarandolo parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-di dare atto che l'individuazione dei contraenti è avvenuta in assenza di convenzioni Consip e Aria spa di Regione Lombardia attive, *ricorrendo* alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 ss. mm. e ii.;

3-di dare atto che non sussiste l'obbligo di utilizzo di ricorso a procedure elettroniche e/o comparative per l'affidamento della prestazione in oggetto in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore a € 5.000,00 ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato dall'articolo 1, comma 130, della citata Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

4-di affidare direttamente ai sensi dell'articolo 36 comma lettera a) il servizio di consulenza legale relativa al negoziato per una nuova Convenzione tra il Comune di Rodengo Saiano e l'ente morale Scuola dell'Infanzia "A. e M. Fenaroli" allo Studio Legale Associato Gorlani con sede a Brescia in Via Romanino n. 16;

5-di dare atto che nella presente procedura semplificata di cui al richiamato articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016, è stato garantito in aderenza:

- a) al **principio di economicità**, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al **principio di efficacia**, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al **principio di tempestività**, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al **principio di correttezza**, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al **principio di libera concorrenza**, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al **principio di non discriminazione e di parità di trattamento**, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al **principio di trasparenza e pubblicità**, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al **principio di proporzionalità**, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al **principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti**, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) ai **criteri di sostenibilità energetica e ambientale**, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- k) al **principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi**, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

6-di assumere il necessario impegno di spesa di complessivi € **1.282,56** (Iva 22% e CpA 4% comprese) con imputazione al capitolo 11010306 del bilancio pluriennale 2021/2023, annualità 2021, con dizione "*Spese per incarichi a studi legali in ambito sociale*" a favore dello Studio Legale Associato Gorlani con sede a Brescia in Via Romanino n. 16;

7-di addossare il relativo aggravio sul bilancio di previsione pluriennale 2020/2022, annualità 2020, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n.118/2011 come segue:

Esercizio finanziario di esigibilità: 2021

-Capitolo: 11010306

-Descrizione: “*Spese per incarichi studi legali in ambito sociale*”

-Missione: 12

-Programma: 1

-Titolo: 1

-Importo: € **1.282,56** (Iva 22% e CpA 4% comprese)

8-di dare atto che al servizio di che trattasi è stato assegnato il seguente codice CIG Z0C3298512 e che, trattandosi di contratti di importo inferiore a € 40.000,00, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione ANAC 22 dicembre 2015, n. 163;

9-di dare atto che, con riferimento alla verifica dei requisiti del contraente e tenuto conto di quanto previsto dal punto 4 delle “*Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*”, recanti le “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097, del 26 ottobre, trattandosi di servizio fino a 5.000,00 euro:

- è stata acquisita al protocollo comunale n. 16436 del 27.07.2021 un’autocertificazione con la quale lo Studio legale ha dichiarato il possesso dei requisiti generali ai sensi dell’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e speciali per la prestazione richiesta;
- è stato consultato il casellario ANAC nulla rilevando (agli atti);
- sono state verificate le condizioni soggettive per esercizio attività specifica (agli atti);
- è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva DURC, protocollo INAIL_28034292;

10-di precisare che l’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis della legge n.136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale;

11-di dare altresì atto che lo Studio Legale Associato Gorlani ha dichiarato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 gli estremi identificativi del conto corrente dedicato;

12-di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all’impegno di spesa che si assume con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come, per altro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell’Area contabile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183 comma 8 e dell’articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

13-di disporre che, stante il fatto che il valore del presente affidamento è inferiore a € 40.000,00, si prescinda dalla redazione, approvazione e stipula di uno specifico schema di contratto e si provveda mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’articolo 32, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016.

14-di dare atto che, ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

15-di precisare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della Legge 7 agosto 2012, n. 135, questo Comune si riserva il diritto di recedere, in qualunque momento dal contratto di servizi di che trattasi;

16-di precisare che, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 essendo il presente affidamento posto in essere ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, si ritiene di NON richiedere la cauzione provvisoria;

17-di dare atto che, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n.50/2016, il Responsabile Unico della procedura è stato individuato nel Responsabile dell'area socio culturale amministrativa, dott. Valerio Benzoni e che detto R.U.P. non si trova in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi disciplinate dall'articolo 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO CULTURALE
AMMINISTRATIVA
dott. Valerio Benzoni